

**Art. 1.** - E' costituita l'Associazione di promozione culturale e sociale SHIN WA CLUB. "Shin Wa Club " è una libera Associazione apartitica, apolitica, aconfessionale con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, che assicura il rispetto dei principi della pari opportunità tra uomini e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona. E' regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L'associazione ha sede legale a Milano in Corso Monforte 41. A mezzo di specifiche delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

**Art. 2. L'Associazione "Shin Wa Club" Persegue i seguenti scopi:**

- divulgazione e pratica dello shiatsu (tecnica manuale di origine giapponese finalizzata al miglioramento della qualità della vita come definita nel testo posto in appendice), delle DBN (Discipline Bio Naturali) e delle attività complementari e integrabili o comunque attinenti al risveglio della vitalità delle persone, alla promozione di una nuova cultura della Forza Vitale e la diffusione di una migliore qualità della vita.
- Insegnamento, studio, ricerca, approfondimento e aggiornamento e iniziative varie per il miglioramento e la diffusione delle tecniche di cui al paragrafo precedente, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari, convegni, congressi, conferenze, iniziative culturali integrate da tutti i servizi in ambito turistico, ricreativo e di intrattenimento che si rendano utili allo scopo, non esclusa la somministrazione di alimenti e bevande in quanto strettamente complementari e funzionali alle iniziative stesse..
- Divulgazione della cultura giapponese e orientale in tutti i suoi aspetti (arte, usanze, tradizioni, ecc)
- Sviluppo della didattica delle discipline al paragrafo primo e della formazione nell'ambito delle stesse. Tale attività può essere rivolta anche a non soci nell'ambito di corsi, stages, seminari amatoriali e professionali gestiti dall'associazione anche al di fuori del comune di appartenenza e all'estero, autonomamente o in collaborazione con altri enti e/o con il finanziamento di enti pubblici e/o privati, nel rispetto delle norme vigenti in campo tributario.
- Divulgazione di quanto sopra anche attraverso stampati, libri, riviste, videocassette, siti e portali Internet, ogni forma di promozione e qualsiasi tipo di mass-media.
- Aggiornamento e ricerca per il perfezionamento della tecnica dello shiatsu, delle DBN e discipline affini, attraverso lo studio comune, il confronto, l'elaborazione collettiva per elevare continuamente la dimensione professionale e umana dei soci.
- Tutela degli iscritti per tutto ciò che possa ledere la loro professionalità o in qualche modo impedirne o limitarne la libera espressione.
- Promozione delle raccolte pubbliche di fondi, da effettuarsi occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
- L'associazione sarà libera di accettare contributi e liberalità erogati sotto qualsiasi forma da persone fisiche, società, enti, consorzi ed associazioni in genere.

**Art. 3.** - L'associazione Shin Wa è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- Soci fondatori: sono soci fondatori i soci che sottoscrivono l'atto costitutivo.
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

La qualità di associato non ha termine di tempo e non è trasmissibile pertanto la quota annuale o il contributo associativo non è anch'essa trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è soggetta a rivalutazione.

**Art. 4.** - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, con garanzia del diritto di recesso senza oneri. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Le domande che non ricevono risposta formale entro 30 giorni si considerano accolte.

L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

**Art. 5.** - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, le sue finalità e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. I soci hanno facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture, facendone un uso corretto. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, sospensione, espulsione dalla Associazione. In caso di controversia su questioni relative a diritti ed obblighi degli associati, è garantita la facoltà di adire il Collegio dei probiviri e di presentare controdeduzioni scritte o verbali in fase preventiva rispetto all'assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio. Il Collegio dei probiviri, dopo aver tentato la composizione della controversia, valuta la sussistenza dei presupposti per l'inoltro in Assemblea della proposta di provvedimento a carico del socio.

Il socio decade in caso di morte, dimissioni o morosità, qualora ometta di rinnovare l'iscrizione e il pagamento della quota associativa annuale entro trenta giorni dalla scadenza della tessera.

**Art. 6.** - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

**Art. 7.** - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- beni, immobili e mobili;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto
- donazioni e lasciti elargiti da soggetti pubblici e privati;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 8.** - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dall'inizio dell'anno sociale.

**Art. 9.** - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri.

**Art. 10.** - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, fondatori ed ordinari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta dal Presidente con avviso pubblico affisso all'albo sociale della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Per deliberare le modifiche dello statuto occorre la presenza in Assemblea dei tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

**Art. 11.** - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno disposto dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

**Art. 12.** - Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri compreso tra 3 e 7; PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO, oltre ad altri eventuali membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

**Art. 13.** – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Shin Wa Club. Si riunisce in media 3 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il programma delle attività dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea
- amministrare il Fondo Sociale
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- deliberare sull'ammissione od esclusione di soci

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

**Art. 14.** – Il **presidente** dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

**Art. 15.** – Il **Collegio dei revisori**: è un Organismo facoltativo che può essere nominato dall'assemblea dei soci qualora se ne ravvisi la necessità.; è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

**Art. 16.** - Il **Collegio dei Probiviri** è formato da soci ordinari ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, è nominato dall'Assemblea. Esso ha funzioni di amichevole compositore nelle vertenze che potessero insorgere tra l'Associazione e i soci e di organo di appello contro le delibere di esclusione, presidia il rispetto del Codice di etica. La carica, rinnovabile, è incompatibile con quella di Consigliere.

**Art. 17.** – Il **fondo sociale** dell'associazione è costituito dalle quote versate dai soci, dai proventi dell'attività sociale e dai beni acquistati con tali quote. All'associazione è vietato distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione stessa non siano imposte dalla legge.

**Art. 18.** – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e raggiunto il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

**Art. 19.** – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

**Art. 20.** – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

**Art. 21** – L'Associazione Shin Wa Club chiede ad arte del Vivere s.r.l., di poter utilizzare il marchio registrato Shin Wa per la promozione delle proprie attività. Arte del Vivere s.r.l. si riserva il diritto di revocare tale concessione in qualunque momento, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata.

## **Appendice: cosa è lo shiatsu**

Lo Shiatsu è una disciplina evolutiva. Lo Shiatsu valorizza le risorse vitali di ambedue le persone coinvolte nella pratica, permettendone la migliore espressione secondo le potenzialità, i tempi e le modalità peculiari di ciascuno. Lo Shiatsu genera una miglior qualità della vita qualsiasi sia l'età, la condizione e lo stato di benessere/disagio dei soggetti coinvolti. Lo Shiatsu non è una terapia alternativa, non è una medicina non convenzionale, non è un massaggio terapeutico, sportivo o estetico. I benefici dello Shiatsu sul piano sintomatico e della prevenzione sono frutto non di una attività mirata alla cura delle patologie, ma di un naturale processo di "autoguarigione" connesso al generale miglioramento della vitalità.